

**SOMMARIO: 1. Il danno alla persona: inquadramento - 1.1 Cenni teorici sul danno patrimoniale e non patrimoniale - 2. Quantificazione dei danni fisici o lesioni - 2.1 Il risarcimento danni delle cicatrici - 3. Art. 138 Cod. Ass. Lesioni di non lieve entità - 4. Art. 139 Cod. Ass. Lesioni di lieve entità - 5. Danno da perdita del congiunto - 6. Art. 141 Cod. Ass. Danno al terzo trasportato - Box approfondimento Sinistri in itinere copertura INAIL - Box approfondimento Fondo vittime della strada**

## **1. Il danno alla persona: inquadramento**

A seguito di sinistro stradale, come già indicato nel capitolo precedente, possono verificarsi dei danni alle cose, alla vettura e agli oggetti in essa contenuti, e – soprattutto – dei danni ai soggetti coinvolti nell'incidente.

Si definisce danno alla persona quella particolare categoria di danno, patrimoniale e non patrimoniale, che viene cagionato ad un essere umano.

Tale tipologia di danno, la cui fisionomia non è di facile definizione e percezione, assume le vesti di **danno patrimoniale da lucro cessante**, ove viene compromessa l'integrità fisica di un soggetto che va ad incidere sulla sua (potenziale o attuale) capacità lavorativa, e di **danno non patrimoniale**, quando vengono lesi altri diritti come quello alla salute, o alla vita, e più in generale i diritti inviolabili dell'uomo.

Il diritto all'integrità psicofisica di un soggetto in tutti gli ambiti in cui è possibile esplicitare la propria personalità, tutelato dal combinato disposto degli articoli 2, 3, 29 e 32 della Costituzione, è diritto primario e inviolabile, e se tali assunti possono essere ritenuti ovvi o scontati, bisogna considerare che la materia in questione non ha sempre assunto questi contorni e – anzi – la disciplina oggi vigente ha subito nel corso dei decenni un'evoluzione pressochè costante.

Incardinato in origine all'interno dei dettami dell'articolo 2059 c.c., il diritto all'integrità psicofisica ad oggi rappresenta il frutto di un percorso dottrinale e giurisprudenziale che è maturato con una lettura costituzionalmente orientata di tale articolo, con relativa espansione delle ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale.

Tale schema normativo, peraltro, è stato oggetto di poderosi interventi e integrazioni giurisprudenziali (avallate dalla Corte Costituzionale e culminate con le pronunce del 2008 della Corte di Cassazione, di cui si darà conto più avanti) che, ancora ad oggi, sono oggetto di discussione.

## 1.1 Cenni teorici sul danno patrimoniale e non patrimoniale

Il sistema attuale che descrive il danno viene definito **bipolare**, poiché composto da due elementi:

*a) danno patrimoniale* → tipico danno-conseguenza, si sostanzia nella lesione del patrimonio valutabile in termini monetari (quindi di semplice accertamento); è un pregiudizio di natura economica rilevabile mediante comparazione del patrimonio prima e dopo la verifica dell'evento dannoso, e si scompone a sua volta nelle categorie del **danno emergente** (corrispondente alla somma di denaro necessaria per ripristinare lo *status quo* precedente all'evento che ha comportato il danno) e del **lucro cessante** (ossia il mancato/potenziale guadagno di una somma di denaro che l'evento dannoso impedisce di realizzare; questo è un danno futuro, che costituisce una conseguenza probabile dell'evento dannoso, valutabile esclusivamente su base prognostica, sulla base di presunzioni semplici).

*b) danno non patrimoniale* → categoria che afferisce a beni immateriali, quali sono i beni della vita che per loro natura sfuggono ad ogni tipo di quantificazione (la vita affettiva, la salute, il prestigio, ... etc.), e che viene ad emergere come danno conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

Questa seconda categoria, ormai, deve ritenersi omnicomprensiva di ogni tipo di pregiudizio arrecato all'integrità dell'individuo sotto tutti i suoi aspetti, anche dinamico-relazionali, come il danno alla salute, al peggioramento della qualità della vita, alla reputazione, alla riservatezza e altre tipologie affini.

Per meglio comprendere la struttura del sistema che regge la disciplina del danno alla persona, è necessario procedere ad un rapido *excursus* sull'evoluzione storica che ha subito la materia, al fine di comprenderne meglio la natura e le caratteristiche.

Inizialmente, nei primi decenni che sono seguiti all'emanazione del Codice Civile, si riteneva che l'unico tipo di danno risarcibile fosse il danno patrimoniale, inteso come perdita secca del patrimonio, calcolabile e quantificabile in via inequivocabile; il danno non patrimoniale era considerato generalmente non risarcibile a meno che non ci si trovasse in presenza di un reato, in tal senso interpretando in maniera restrittiva il disposto dell'articolo 2059 c.c. ("*casi previsti dalla legge*").

Dunque vigeva nel nostro ordinamento il principio generale della **non risarcibilità del danno non patrimoniale**, ispirato a quella concezione tradizionale del diritto privato che lo vede come ordinamento costituito a tute-

la di interessi esclusivamente economici, con sostanziale irrilevanza di interessi di altra natura.

L'eccezione rappresentata dall'art. 2059 c.c. del danno non patrimoniale da reato, invece, pareva trovare giustificazione nella circostanza che la norma penale vada a tutelare valori di rilevanza extra-individuale, pubblica, la cui violazione impone una completa riparazione del danno prodotto, sia economico sia non economico.

L'unico danno del cui risarcimento si occupava l'art. 2059 c.c. era, peraltro, quello morale (il cosiddetto *pretium doloris*), nell'accezione di sofferenza psichica momentanea causata dall'evento pregiudizievole, con esclusione dunque delle lesioni all'integrità fisica e alla salute del soggetto (che, in quanto danni materiali, potevano al massimo essere risarciti *ex art.* 185 c.p., ricorrendo ad un accertamento anche in astratto e a presunzioni legali).

Solo a partire dagli anni '80 la giurisprudenza, rivalutando una lettura costituzionalmente orientata del Codice Civile e dando pregio in particolare all'art. 32 che tutela "*la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*", ha ritenuto doveroso abbandonare la concezione economica che aveva modellato le prime tesi relative alla risarcibilità del danno e di sposarne una che desse l'opportuna preminenza ai valori della persona, aprendosi alla tutela di posizioni, soggetti, fatti che un tempo erano considerati solo dal diritto penale o non erano considerati affatto.

Con una storica sentenza (n. 84 del 14 luglio 1986) la Corte Costituzionale – nel sottolineare il collegamento diretto tra l'articolo 2043 c.c. e l'articolo 32 cost. anche alla luce dell'evoluzione del diritto vivente – ha affermato la risarcibilità dei quei danni non patrimoniali in senso stretto che, anche solo potenzialmente, ostacolano la piena realizzazione della persona umana.

Da questo momento, dunque, il danno non patrimoniale non sarà più limitato al danno morale ma andrà necessariamente anche a comprendere il danno biologico come tale, a prescindere dagli effetti economici negativi, inteso come lesione all'integrità psicofisica di una persona che arrechi un pregiudizio ad interessi non economici aventi rilevanza sociale (come, ad esempio, i diritti fondamentali dell'individuo), da accertarsi su un piano medico-legale.

In questo periodo il sistema risarcitorio del danno alla persona viene definito come **tripolare**, poiché composto dal danno patrimoniale, dal danno morale (art. 2059 c.c.) e dal danno biologico.

È individuabile, infine, una terza fase nell'evoluzione del pensiero giuridico in materia di persona e danno, che abbraccia all'incirca il primo decennio degli anni Duemila e che è fortemente debitrice del lavoro e dell'opera

dottrina di Paolo Cendon (*Trattato breve dei nuovi danni*, CEDAM, 2001; *Il risarcimento del danno esistenziale*, P. Cendon e P. Ziviz, GIUFFRÈ, 2003; *Il risarcimento del danno non patrimoniale. Parte speciale*, tomo II, UTET, 2009; *Il danno esistenziale nell'attuale panorama giurisprudenziale*, KEY EDITORE, 2014).

Nonostante molte oscillazioni e contrasti sia in dottrina che in giurisprudenza, per la prima volta viene riconosciuta l'esistenza (e la conseguente risarcibilità) del cosiddetto **danno esistenziale**, inteso come la perdita della facoltà di godersi la vita, o come il disagio arrecato all'esistenza e al benessere della vita quotidiana.

Il riconoscimento del danno esistenziale si pone come punto d'arrivo di una mutata sensibilità giuridica, che rilegge nuovamente il diritto civile in un'ottica costituzionalmente orientata e che ripensa al ruolo di questa materia all'interno del sistema giuridico in generale, che ormai tende ad abbandonare la tradizionale dicotomia tra diritto penale (che sanziona i comportamenti umani più riprovevoli) e diritto civile (che regola i diritti patrimoniali e ripara i danni).

A tale risultato si è giunti grazie all'apporto di numerosi interventi giurisprudenziali, tra cui si ricordano le note sentenze della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (nn. 8827 e 8828 del 31 maggio 2003), che hanno il pregio di aver superato il tradizionale assunto che riconduceva all'art. 2059 c.c. il solo danno morale soggettivo e di aver promosso un ritorno al tradizionale sistema bipolare (danno patrimoniale/danno non patrimoniale) in cui figure quali il danno morale soggettivo, il danno biologico e il danno esistenziale trovano posto; tale impostazione è stata peraltro avallata dalla pronuncia n. 233 del 12 luglio 2003 della Corte Costituzionale, che ha formalmente riconosciuto il danno esistenziale quale terza sottocategoria del danno non patrimoniale.

Il rischio sotteso a questa nuova rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come si ha modo di evincere, è quello di un incremento generalizzato e di una duplicazione delle poste di danno, ed è in questo quadro che si inseriscono le famose quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (nn. 26972, 26973, 26974, 26975 dell'11 novembre 2008), che rappresentano il punto d'arrivo di quasi settant'anni di dibattiti e discussioni relative alla responsabilità civile e al danno non patrimoniale.

Le pronunce in questione risistemano e per certi versi innovano in maniera totale il sistema del danno alla persona perchè, dopo aver ribadito la riconducibilità all'art. 2059 c.c. di tutta la categoria del danno non patrimoniale, insistono nel ritenere la formula "danno morale" non un'autonoma sottoca-

tegoria del danno, ma un tipo di pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva (in sé considerata) causata dal reato: slegato dal precedente limite dell'art. 185 c.p. (visto come unico caso di applicabilità dell'art. 2059 c.c.), ora il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito anche alle previsioni costituzionali, ove si consideri che il riconoscimento dei diritti inviolabili inerenti alla persona comporta necessariamente l'esigenza di tutelarli.

Le Sezioni Unite, prospettando una ricostruzione **monistica e sostanzialistica** che mira a riconoscere solo quei danni effettivamente subiti, in quanto lesivi di diritti inviolabili tutelati nel nostro ordinamento, hanno effettivamente posto fine ad atteggiamenti pretestuosi e speculativi volti alla duplicazione delle voci di danno di cui si chiedeva il risarcimento, richiedendo *a fortiori* anche un rigoroso onere probatorio e allegatorio dei danni subiti, in relazione al loro contenuto, alla loro emersione fattuale e al loro rapporto coi valori individuati dalla coscienza sociale in un particolare periodo storico.

È dato comprendere, dunque, come il carattere "tipico" del danno non patrimoniale debba essere inteso in maniera flessibile, non aprioristica, declinandolo secondo i principi e i valori della società in un dato momento, che determineranno l'*an*, il *quid*, il *quomodo* e il *quantum*.

Compito del giudice di merito sarà, invece, quello di vigilare sulla corretta allegazione e dimostrazione del danno e di applicare i principi guida suesposti al fine di salvaguardare le situazioni giuridiche soggettive degne di tutela: rimane fermo, in ogni caso, il principio in base al quale il risarcimento del danno deve essere **integrale e non suscettibile di duplicazioni**.

## 2. Quantificazione dei danni fisici o lesioni

Come sopra specificato, il danno non patrimoniale si compone di diverse voci ed è utile, in questa sede, dare spazio a quelle che possono venire in rilievo in sede di transazione a seguito di sinistro stradale.

Attualmente, ai fini della risarcibilità, il nostro sistema ritiene opportuno considerare le seguenti tipologie di danno fisico alla persona ai fini di una corretta quantificazione delle lesioni:

*a)* **danno biologico** → è un danno di qualsiasi natura (fisica o psichica) subito dall'individuo, comprensivo di molteplici situazioni di deficit di svariata natura, raggruppabili nelle seguenti voci:

– **inabilità temporanea assoluta (I.T.A.)**, quando il soggetto infortuna-

to si trova nella totale incapacità fisica o psichica di attendere alle occupazioni dichiarate. (attualmente la quantificazione del risarcimento per l'ITA è data dalla Tabella unica nazionale in euro 98 giornaliera in caso di lesioni micropermanenti inferiori al 9%, e circa euro 110,00 in caso di macropermanenti o lesioni gravi): un caso classico è quello della vittima di incidente stradale che si trova ricoverata in ospedale, oppure – anche in caso di dimissioni in assenza di ricovero – possono considerarsi validi per il conteggio i giorni di pronto soccorso come indicati dallo stesso verbale;

– **inabilità temporanea parziale** (I.T.P.), si ha quando l'infortunato può svolgere solo parzialmente le attività quotidiane e ciò in relazione al grado di capacità lavorativa che questi ha conservato o che è andato riacquistando gradualmente; tale grado – espresso in percentuale – oscilla tra i valori del 50% (invalidità parziale massima) e il 25% (invalidità parziale minima), salvo diversa valutazione del medico o dei medici consultati. (attualmente la quantificazione del risarcimento per l'ITP comporta un risarcimento pari alle somme previste per l'I.T.A., riproporzionate tenendo conto della percentuale di invalidità, per cui se ad esempio essa è stimata al 50% il risarcimento giornaliero sarà pari ad euro 23,15 in caso di lesioni micropermanenti inferiori al 9%, ed euro 55,00 circa in caso di macropermanenti o lesioni gravi): un esempio di ITP si ravvisa nei giorni di riposo concessi dal medico curante nei certificati medici;

– **invalidità permanente** (I.P.), si riferisce a quei postumi delle lesioni causate dal sinistro che siano strabilizzati e dunque irreveribili, tali da generare la perdita dello stato di autosufficienza o finanche la morte del soggetto che ne è colpito: esempi tipici possono essere la rottura del menisco (valutata circa 3-5 punti percentuali in sede medico legale) o il c.d. “colpo di frusta” (solitamente valutato 1,5-2 punti percentuali di I.P.).

Attualmente, al 2014, un punto percentuale di invalidità vale in sede risarcitoria circa 700-800 euro con aumento progressivo della quantificazione man mano che l'invalidità permanente sale (ad es. 10 punti di invalidità permanente vengono quantificati in circa 1400,00 euro a punto).

La perdita assoluta e irrimediabile dell'uso di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di inabilità vengono calcolate in proporzione della funzionalità perduta (un occhio circa 40% di invalidità, una gamba al ginocchio circa il 60%).

Nei casi di perdita anatomica e funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante addizione delle percentuali corrispondenti a ogni singola lesione fino al limite di invalidità complessivo massimo del 100%.

Inoltre ai fini della liquidazione e quantificazione della invalidità permanente, a seguito di quanto disposto dal D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2012, legge il cui presunto fine è ridurre le frodi e ad arginare i costi dei risarcimenti, non possono dar luogo al risarcimento (mentre permane sempre il risarcimento della inabilità) le lesioni fisiche “che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo” (ad es., radiografie, ecografie, risonanze, tac ecc.).

Per poter quantificare ed attuare la liquidazione del danno da ITA, ITP e invalidità permanente occorre che sia stata raggiunta la guarigione clinica e che le lesioni fisiche si siano stabilizzate, con una certificazione data dal medico curante o dal medico-legale.

Il danno biologico attualmente viene liquidato secondo le previsioni di cui all’art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) per quanto attiene alle menomazioni cosiddette “**macropermanenti**” (cfr. paragrafo 3) e dall’articolo 139 del medesimo testo di legge per quelle che vengono definite lesioni “**micropermanenti**” (cfr. paragrafo 4).

Tuttavia va segnalato che il DDL Concorrenza (L. 124 del 4 agosto 2017) ha preannunciato la redazione di una Tabella Unica Nazionale (da redigersi entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del DDL con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri), redatta sulla base dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale elaborati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (le cosiddette “**Tablelle milanesi**”), che fungerà da riferimento per le future liquidazioni del danno biologico.

Il funzionamento di tale tabella si fonda su di un sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità, pertanto il valore economico del punto sarà:

– funzione crescente della percentuale di invalidità e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato crescerà in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi;

– funzione decrescente dell’età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale.

**b) danno alla capacità lavorativa specifica** → è il danno riferito alla menomazione psicologica o fisica conseguita a seguito del sinistro, che comporta una riduzione della capacità (anche potenziale) del soggetto di generare reddito in relazione al lavoro svolto; solitamente è quantificata nel seguente modo:

$$\frac{\text{riduzione del reddito a causa della menomazione} \times \text{anni rimasti per concludere il percorso lavorativo} =}{\text{danno alla capacità lavorativa specifica}}$$

Il reddito viene determinato in maniera diversa in caso di:

- **lavoro dipendente**, si considera il reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il piu' elevato tra quelli degli ultimi tre anni;
- **lavoro autonomo**, sulla base del reddito netto che risulta il piu' elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini IRPEF negli ultimi tre anni ovvero – nei casi previsti dalla legge – dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.

Tali indici non sono rigidi, dunque le parti potranno sempre dimostrare di aver subito un danno maggiore di quello risultante da questo calcolo (anche se, in presenza di uno scostamento superiore ad 1/5, il giudice dovrà segnalarlo all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate).

c) **danno morale** → è il danno consistente nella ripercussione sulla sfera psichica, psicologica e morale del soggetto vittima dell'incidente, ed è quantificabile in termini monetari; tendenzialmente, in questa categoria vengono ricompresi disturbi psichici e psichiatrici (riscontrabili in via clinica), sofferenze fisiche subite in senso stretto (dolori subiti a seguito di lesione, degenza post-chirurgica, ... etc.), menomazioni riscontrate in ambito sociale, ricreativo, sportivo e lavorativo.

Secondo l'accezione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, poi sposata dalla giurisprudenza successiva, viene definito come "*lesione della dignità o integrità morale, massima espressione della dignità umana, assume specifico e autonomo rilievo nell'ambito della composita categoria del danno non patrimoniale, anche laddove la sofferenza interiore non degeneri in danno biologico o in danno esistenziale*" (Cass. n.1361/2014), dunque si connota per significati ulteriori rispetto al mero patema d'animo, sofferenza interiore o turbamento psichico.

In caso di danno morale per eventi lesivi di piccola entità (che comportino quindi un'invalidità micropermanente, da 1 a 9 punti) la giurisprudenza tende a negare o comunque limitare ad 1/5 del danno da invalidità permanente, mentre nell'ipotesi di sinistri che abbiano causato lesioni più gravi il risarcimento del danno morale è generalmente quantificato in una misura che varia dal 25% all'80% del danno biologico, ferma restando la valutazione di altri fattori che possono intervenire a differenziare la quantificazione e il risarcimento del dan-



no morale, quali ad esempio la circostanza di aver subito (o meno) operazioni chirurgiche o delle menomazioni fisiche che pregiudicano il normale svolgimento della vita sociale negli aspetti dinamico-relazionali.

*d) danno estetico* → consiste nella lesione dell'aspetto esteriore di una persona, ovvero un'alterazione fisionomica/fisiognomica dei tratti somato-espressivi, consistente in una modificazione peggiorativa dell'aspetto suscettibile di valutazione medico-legale.

La quantificazione del danno estetico del soggetto vittima di un incidente stradale si basa principalmente su di una relazione medico-legale che un medico di fiducia andrà a redigere valutando le lesioni che il danneggiato ha riportato.

Di seguito si riporta la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità:

Descrizione	Punti invalidità
<b>DANNO ESTETICO</b>	
Il pregiudizio estetico complessivo è lieve	5
Il pregiudizio estetico complessivo è da lieve a moderato	6-9

(fonte: <https://www.assicurazioni-alessandria.it/contatti/privacy/varie/tabella-invalidita-danno-estetico/>)

*e) danno parentale* → con esso si intende il danno derivante da una perdita del rapporto parentale e trova origine nell'interesse all'**intangibilità della sfera degli affetti** e della reciproca solidarietà, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 Cost..

*f) danno da morte* → conosciuto meglio come **danno tanatologico**, è inteso come la **consapevolezza dell'imminente fine della vita** e viene riconosciuto (e risarcito) dalla giurisprudenza solo ove venga accertato che la vittima abbia effettivamente sofferto un dolore di natura psichica, mentre è stato escluso – ad esempio – quando la stessa decede sul colpo o rimane in coma fino al decesso.

Se precedentemente veniva ricompreso all'interno del danno morale (cfr. SSUU Cassazione Civile n. 26972/2008), a partire dal 2014 viene riconosciuto l'autonomia del danno da perdita della vita in ossequio alle previsioni dall'art. 2 della Costituzione, quale bene supremo dell'individuo diverso rispetto al danno alla salute, dal danno biologico terminale e dal danno morale terminale (Cass. n. 1361/2014).

Si rende opportuno segnalare che in data 15 marzo 2018 l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha diffuso l'esito dell'attività di aggiornamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, tenendo conto degli indici ISTAT dall'1.1.2014 al 31.12.2017 e dal coefficiente di raccordo, rivalutando tutti gli importi della tabella Edizione 2014 (non arrotondati) dell'1,2% (coefficiente di rivalutazione = 1,012).

Le tabelle in questione rappresentano la sintesi di un costante monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto fatti illeciti che sono, generalmente, penalmente irrilevanti ovvero integrano gli estremi di un reato colposo; qualora, al contrario, ricorrano tutti i presupposti per ravvisare la sussistenza di un reato doloso o altri elementi eccezionali, il giudice sarà tenuto ad aumentare o ridurre l'entità degli importi previsti in tabella, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta

La versione definitiva delle nuove Tabelle ha seguito e al tempo stesso innovato l'impianto delle tabelle precedenti quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, e in particolare:

– individuando il nuovo **valore del “punto”** partendo dal valore di tale “punto” nelle Tabelle precedenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato – in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativo alla “sofferenza soggettiva” – di una percentuale ponderata:

- dall'1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% fisso,
- dal 10 al 34% di invalidità l'aumento è progressivo per punto dal 26 al 50%,
- dal 35 al 100% di invalidità l'aumento torna ad essere fisso al 50%,

tenendo conto così del fatto che, a partire dal 10% di invalidità, in concreto le liquidazioni giurisprudenziali ante 11.11.2008 si sono costantemente attestate intorno ai valori più alti della fascia relativa al c.d. danno morale, secondo le tabelle all'epoca in uso parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del c.d. danno biologico.

– prevedendo **percentuali massime di aumento** da utilizzarsi in via di **c.d. personalizzazione**.

Valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta	Aumento personalizzato in presenza di comprovate peculiarità
<b>Euro 98,00</b>	Fino a max <b>50%</b>

(fonte: <https://ordineavvocatimilano.it/?pgn=articolo&id=4068>)

## 2.1 Il risarcimento danni delle cicatrici

Le cicatrici, o più in generale gli esiti cicatriziali, generatesi a seguito di sinistri stradali o altri eventi lesivi, appartengono alla categoria del danno estetico (e quindi del danno biologico) e dunque vanno risarcite a seconda del loro grado di "intensità" (gravità, ossia spessore e lunghezza) e dal loro posizionamento, considerato che una particolare ubicazione può incidere sull'aspetto psicologico e dinamico-relazionale di una persona (e quindi andrà ad aumentare il risarcimento nell'ambito del danno morale).

Si pensi, ad esempio ad un soggetto che – a seguito di sinistro – riporti una vistosa cicatrice sull'addome e che dunque abbia difficoltà a mostrarsi in costume o a relazionarsi con l'altro sesso; o ancora, alla vittima di un incidente che risulti con una cicatrice localizzata in zone visibili o esposte, quali viso, mani o collo.

Gli esiti cicatriziali subiti a seguito di un sinistro, inoltre, possono far sorgere anche un diritto patrimoniale nei confronti della vittima, ove questa svolga un lavoro basato proprio sull'estetica (si pensi ad una modella) e riporti a seguito dell'evento lesivo una cicatrice sul volto o in una zona esposta: è evidente come in una situazione simile la lesione vada ad incidere significativamente sull'ambito lavorativo del danneggiato, con esiti potenzialmente molto negativi (diminuzione patrimoniale per mancati ingaggi o addirittura perdita totale del proprio reddito lavorativo).

In questa sede, dunque, è utile operare un approfondimento in ordine alla configurabilità del danno da cicatrici e al suo meccanismo di liquidazione.

Vi sono diverse tabelle utilizzate per valutare l'incidenza di una cicatrice:

– Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità (Gazzetta Ufficiale N. 211 del 11 Settembre 2003).

*a.* se il pregiudizio estetico è lieve: ≤ 5 punti;

*b.* se il pregiudizio estetico complessivo è da lieve a moderato: 6-9 punti.

– Tabelle di indennizzo del danno biologico relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 - art. 13)

*a.* Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, dicromiche: ≤ 5 punti;

*b.* Cicatrici cutanee deturpanti, non interessanti il volto ed il collo: ≤ 12 punti;

*c.* Cicatrici cutanee, interessanti il volto ed il collo, a seconda della natura, della estensione e del complessivo pregiudizio fisionomico o fisiognomico, fino alla deturpazione: ≤ 30 punti.